

SULLA SCHIAVITU'

Normativa europea, convenzioni internazionali e profili penali

1. Normativa europea.

I diritti umani sono essenziali nella vita di ogni uomo. E, tra essi, fondamentale è la libertà, perno che funge da punto d'appoggio di molti altri diritti.

Tuttavia la libertà è stata per molti secoli privilegio di pochi, mentre un numero vastissimo di persone erano ridotte in schiavitù. Infatti, la schiavitù fu abolita a Bologna soltanto il 3 giugno 1257. In quel giorno, i lavoratori hanno smesso di essere proprietà di qualcuno, per poter svolgere il loro lavoro nella dignità¹. E fu questo uno dei frutti di quella grande civiltà millenaria che fu il Medio Evo.

Negli Stati Uniti il problema della schiavitù si pose ben presto in tutta la sua virulenza, ma essa fu abolita in tempi molto più rapidi. Basti considerare il molto più breve lasso di tempo intercorso tra la Dichiarazione d'Indipendenza², e l'approvazione del XIII³ e del XV emendamento⁴ della Costituzione del 1787, in base al quale venne stabilita l'abolizione della schiavitù in una Costituzione inclusiva, efficace e ambiziosa.

Attualmente la difesa della libertà contro ogni forma di schiavitù è garantita da un ricco corpus normativo stabilito a presidio di questo diritto dell'uomo.

In base all'articolo 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo *nessun uomo può essere tenuto in schiavitù o in servitù*.

Questa fondamentale disposizione si trova in rapporto dialogico con un'altra disposizione, a norma della quale "la tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell'uomo, e comporta pratiche crudeli. Tra esse, in particolare la **coercizione**, la **violenza**, le **minacce**, l'inganno, la frode, l'**abuso** di potere o di una posizione di **vulnerabilità**, e lo **sfruttamento del lavoro**⁵". In questo contesto il *consenso*, presunto o effettivo da parte della vittima è del tutto irrilevante in quanto estorto approfittando della sua situazione di minorata difesa. Questa decisione ha iniziato a sviluppare la tutela penale come mezzo di contrasto alla schiavitù. L'Unione europea ha assunto in tempi più recenti una direttiva⁶ che, riprendendo i contenuti della decisione quadro del 2002, li ha ampliati considerando tra i reati relativi alla tratta degli esseri umani *la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù e la servitù*.

¹ <http://www.festivaldelmedioevo.it/portal/quando-bologna-aboli-la-schiavitu/>

² 4 luglio 1776.

³ 1865.

⁴ 1870.

⁵ Decisione quadro dell'UE del 19 luglio 2002, attuata con L. 228/ dell' 11 agosto 2003, Considerando n. 3.

⁶ Direttiva 2011/36 UE del 5 aprile 2011.

Nel dettaglio, per tratta di esseri umani si intende *il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento*⁷.

La direttiva nasce dalla considerazione dell' **attuale diffusione** della tratta degli schiavi, con forme e modi più ampi rispetto a un recente passato; e al collegamento che in *numerosi* casi (ma, come risulta anche dalla giurisprudenza, non sempre) è intrinseco e funzionale tra la schiavitù e la tratta, la quale si pone fisiopatologicamente in *rapporto ancillare* rispetto alla prima. E che consiste in condotte criminose che gravemente vanno a violare diritti umani importantissimi, contrapponendosi in sommo grado ma non soltanto alla dignità umana, alla libertà e al lavoro in condizioni libere e dignitose.

Questa direttiva riprende, in materia giuslavoristica, una precedente⁸ che prevede sanzioni a carico dei datori di lavoro che consapevolmente ricorrono a lavoratori vittime di tratta.

Prevedendo quella penale come sanzione adeguata per la commissione di questo fatto, la direttiva assume che gli Stati abbiano la facoltà di *sequestrare e confiscare* i proventi derivanti dalla tratta di esseri umani. Importante è la previsione di assistenza e sostegno alle vittime⁹, e di misure di prevenzione nel settore della formazione e dell'istruzione per ridurre la domanda¹⁰. L'attualità della normativa sopra citata costituisce la prova che uno sviluppo tecnologico molto avanzato, praticamente diffuso a livello globale, non comporta un altrettanto elevato livello di sviluppo dei diritti umani, come emerge, peraltro, dalla pubblicistica del premio Nobel per l'economia Paul Krugman.

2. Convenzioni internazionali.

L'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani, siglata a Parigi il 10 dicembre 1948 afferma il diritto a non essere tenuto in stato di schiavitù o servitù, e stabilisce che la schiavitù è proibita sotto ogni forma.

La materia è tuttora disciplinata da due convenzioni internazionali, la prima delle quali siglata nel 1926¹¹. Questa convenzione fu firmata da numerosi Stati che, partendo dal presupposto della gravità della schiavitù, e richiamando vari atti internazionali attuali e risalenti miranti a *debellarla, riconoscevano, in primo luogo che sia necessario impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe ad essa.*

⁷ Articolo2, comma1.

⁸ Direttiva 2009/52/CE.

⁹ Artt. 11 e seguenti.

¹⁰ Articolo 18.

¹¹ Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, esecutiva in Italia con R. D. 26 aprile 1928 n. 1723.

Il punto d'appoggio da cui si dipartì il contenuto di tutta la convenzione è che la **schiavitù** è la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del **diritto di proprietà** o alcuni di essi¹². Allo scopo di debellare la schiavitù gli Stati contraenti la convenzione si impegnarono a *prevenire e reprimere* il trasporto di schiavi, con il reciproco obbligo di prestarsi mutua assistenza per conseguire la soppressione della schiavitù, mediante un'azione che mirasse nel più breve tempo a superarla in ogni sua forma. Emerge così in modo palese come, in tempo di colonialismo, erano state stabilite le fondamenta di una *nuova architettura dei diritti umani* e, soprattutto, della loro tutela in caso di violazione¹³.

Ma, poiché la schiavitù si manifesta sin da epoca risalente in modo peculiare nel **lavoro**, gli Stati contraenti si impegnarono a prendere le opportune misure affinché il lavoro forzato o obbligatorio fosse considerato come condizione analoga alla schiavitù. Fu pertanto stabilito che anche il lavoro forzato o obbligatorio dovesse avvenire soltanto a titolo eccezionale, con adeguata remunerazione e senza nessuna imposizione.

A questa prima convenzione ne seguì un'altra nel 1956¹⁴ la quale, facendo propri i contenuti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e, tra questi in primo luogo la dignità e il valore della persona umana vieta

- a) la servitù per **debiti**;
- b) il servaggio (schiavitù della gleba), o condizione di **lavoro senza compenso e senza poter mutare il proprio stato**;
- c) ogni istituzione o pratica che mira a ridurre la **donna** in schiavitù;
- d) ogni istituzione o pratica che miri a porre un **minore** in schiavitù.

Per evitare il verificarsi di queste condizioni, gli Stati contraenti si sono impegnati a garantire un'età minima per i matrimoni, la loro registrazione e, soprattutto, la **libera** manifestazione del consenso davanti all'autorità competente.

Di massima importanza è il fatto che la convenzione afferma come **reato** la *riduzione in schiavitù*, così come *l'istigazione di una persona ad alienare la propria libertà o quella di persona a lei subordinata*.

In secondo luogo, lo stato di schiavitù appare spesso da elementi o segni che lo indichino con subitanea evidenza. Per questo motivo, la convenzione stabilisce come **reato** anche la *mutilazione*, la *stigmatizzazione* o qualsiasi altra *marchiatura* di persona schiava o in condizione servile, inflitta per indicare la condizione o infliggerle un castigo.

Una considerazione diacronica permette di comprendere che la schiavitù è stata in passato ed è tuttora, come risulta dalla numerosa casistica attuale, per sua natura trasversale. Tuttavia vi sono alcune categorie di persone che storicamente sono state schiavizzate.

¹² Articolo 1 della Convenzione.

¹³ Articolo 8 della Convenzione.

¹⁴ Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956, resa esecutiva in Italia con L. n. 1304 del 1957.

Tra queste, in primo luogo, le persone che svolgono alcune *condizioni di lavoro*, nelle quali viene pressoché integralmente reificata la dignità della persona, e ridotta a mero oggetto a servizio di chi detiene un potere imperativo, invece di essere parte di un rapporto di lavoro.

Vi sono, in secondo luogo, le *donne*, cui una società patriarcale ha spesso sin da tempi remoti¹⁵ negato il diritto all'eguaglianza nella differenza dei ruoli.

Last but not least la condizione di quei *minori* che sono indifesi di fronte ad adulti che li sottraggono ai giochi e all'istruzione; questi minori trovano calpestati i loro più elementari diritti di persone, e anche nel nostro tempo sono costretti a condizioni di lavoro ben più gravi di quelle descritte nell'800 dagli scrittori Victor Hugo e Charles Dickens. Il che aiuta agevolmente a comprendere l'**attualità** di un fenomeno il cui sradicamento richiede l'apporto integrato di una pluralità di soggetti con differenti competenze, in primis giuridiche, e un alto senso della Repubblica, intesa come comunità di persone libere.

3. Profili penali.

Per delineare l'ambito contro il quale va a cozzare la schiavitù, divenendo materia prevista e punita dalla norma penale, va considerato che la Carta costituzionale afferma che *la Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo***¹⁶. Tra questi, in primis il diritto inviolabile della *libertà*. E la libertà, parimenti ad altri diritti, non può essere violata, ma deve essere inviolabile in quanto per suo mezzo ogni uomo vive nell'esercizio di **pari dignità sociale** sia individualmente sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Quando il diritto umano della libertà è oppresso, il frutto che sorge da questo fatto fisiopatologico è la schiavitù. Per evitare ciò, l'Assemblea Costituente manifestò la concorde partecipazione delle forze storiche che approvarono la Costituzione per una formulazione in grado di elevare la pari dignità¹⁷ a principio costituzionale. In questo modo, l'Assemblea Costituente compì un passaggio molto importante, in quanto stabilì per l'**eguaglianza** il transito in base al quale essa non è più un diritto, ma è divenuta un principio; ciò in quanto nella Costituzione essa è slegata dai suoi titolari, ed è intimamente connessa ad un diverso soggetto, lo Stato, che ha il compito di garantirla. Ne consegue così che la pari dignità dei cittadini non ammette restrizioni dell'ambito di rilevanza. Ed è riconosciuta nella Costituzione oltre ogni tipo di condizione.

Per renderla tangibile, i Costituenti hanno mirato a rendere effettiva *l'eguaglianza dei punti di partenza*¹⁸ tra tutti i cittadini, svincolando lo sviluppo individuale e collettivo da elementi che nulla hanno a che vedere con la capacità e il merito ma che, legati a fattori di derivazione medievale, impedivano in concreto l'attuazione del principio di eguaglianza. Infatti, senza un idoneo sistema di sicurezza sociale, i cittadini non possono essere stabilmente liberi da ogni più pressante bisogno¹⁹.

¹⁵ Emblematica è la riduzione delle donne nel gineceo, già nella Grecia antica.

¹⁶ Articolo 2 della Costituzione.

¹⁷ Articolo 3, comma 1, della Costituzione.

¹⁸ L. EINAUDI, *Lezioni di politica sociale*, Torino 1964, p. 231 e ss.

¹⁹ P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Uguaglianza (Principio di)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. XIX, Torino 1973, p.

Per altro verso, definendo il concetto di **libertà individuale**, Amartya K. Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998 afferma che la libertà²⁰ va intesa sia in un'accezione *positiva* (libertà di), considerando ciò che una persona può o meno conseguire tenuto conto di tutto, sia in un'accezione *negativa* (libertà da), che consiste nell'assenza di una serie di limitazioni che una persona può imporre a un'altra²¹.

Tenuto conto che la schiavitù ha esplicito i suoi effetti prevalentemente sotto il profilo dei rapporti economici, è sotto il profilo lavoristico che va trovata la causa che la genera. Sul punto, la Costituzione afferma che *il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa*²².

E la **libertà nel lavoro** consiste proprio nella retribuzione corrisposta secondo il criterio costituzionale²³.

Quando il diritto umano della libertà viene vilipeso al punto da essere obnubilato dalla schiavitù, varie sono le **forme** attraverso le quali ciò si manifesta. Tale **violenza** può essere resa in forma **esplicita e fisica**; ma la forma della sua manifestazione può essere anche **latente e psichica**, tale cioè che senza lasciare segni evidenti tende ad annullare la personalità della vittima.

Per far fronte a questa condotta, il Codice penale pone tra i delitti contro la libertà individuale i delitti contro la personalità individuale e, in primis, il **delitto** relativo alla **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù**²⁴, punito con la condanna alla reclusione da otto a venti anni, il cui giudizio è affidato alla competenza della Corte d'assise²⁵.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi affermando, in primo luogo che, mentre la *schiavitù* è una situazione di diritto, la *condizione analoga alla schiavitù* è una situazione di fatto. Infatti in quest'ultima ipotesi la vittima pur avendo la condizione materiale dello schiavo, non perde lo stato giuridico di libertà. Nella *condizione analoga alla schiavitù* la vittima è nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva a un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù è ammessa²⁶. E tale condizione si riconduce per abuso di autorità, approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oltre che minaccia o violenza²⁷.

Pertanto, nella condizione analoga alla schiavitù la persona è oggetto di possesso altrui, e cioè di potere di disporre e di trarne qualsiasi utilità, in quanto le è disconosciuta soggettività e

1088-1092.

²⁰ Articolo 13 della Costituzione.

²¹ A. K. SEN, *La libertà individuale come impegno sociale*, Bari 1999, p. 8-9.

²² Articolo 36, comma 1.

²³ T. TREU, *Commento all' articolo 36 della Costituzione* in *Commentario della Costituzione*, Bologna 1979, p. 72-145.

²⁴ Articolo 600 c.p.

²⁵ Articolo 5 c.p.p.

²⁶ S. U. Corte di Cassazione, sentenza n. 261/1997.

²⁷ Corte di Cassazione, sentenza n. 40045/2010.

conseguente capacità di libera determinazione nella comunità in cui il fatto si verifica²⁸. E di ciò è esempio *l'approfittare dello stato di bisogno* della persona offesa²⁹.

In quest'ultimo caso, tanto lampante quanto risalente è il problema della schiavitù nelle condizioni di lavoro giovanile. Don Bosco lo affrontò e risolse già nella Torino dell'800, che iniziava la sua industrializzazione con il progressivo e rapido smarrimento di un approccio umano alla persona. Rischiava di cambiare lo sguardo antropologico. In questo difficile frangente, *egli prevenne* questo fatto delittuoso. Infatti, retribuito per il lavoro svolto³⁰, imparò quanto fosse molto significativa la collocazione dei giovani in botteghe e officine, in modo che si guadagnassero da vivere. Non lasciati a se stessi, i giovani erano così coltivati³¹.

Memorabile in questo senso è la sottoscrizione del *primo contratto di apprendistato* in Italia³², che funse da modello e metodo per questo e per gli altri contratti di lavoro. Costituì un grande traguardo, poiché con questo contratto, il datore di lavoro si obbligava a insegnare il lavoro e sviluppare le competenze dell'apprendista, stabilendo una retribuzione per il lavoro svolto.

Ne consegue, in via di definizione, che il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù è a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario che, implicando la *reificazione* della vittima, ne comporta ex se lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo *sfruttamento della vittima*³³ comprimendo in modo determinante la capacità di autodeterminarsi³⁴.

Si evince, pertanto, che le norme penali che vietano la riduzione in schiavitù o l'alienazione e l'acquisto di schiavi sono ben riconoscibili, in quanto sono percepite come **norme di civiltà** nell'ambiente sociali.

Siamo nati per amare ed essere amati. La schiavitù è esattamente l'opposto.

Matteo Boscolo Anzoletti

²⁸ Corte di Cassazione, sentenza n. 1615/1998.

²⁹ Corte di Cassazione, sentenza n. 44385/2013.

³⁰ G. Bosco, *Memorie dell'Oratorio*, Roma 2011, p. 82.

³¹ G. Bosco, *Memorie dell'Oratorio*, cit. p. 214-220.

³² Stipulato l'8 febbraio 1852 tra Giuseppe Bertolino (datore di lavoro) e Giuseppe Odasso (apprendista), con l'intervento di don Bosco, che si fece garante.

³³ Corte di Cassazione, sentenza n. 10426/2015 e 1090/2007.

³⁴ Corte di Cassazione, sentenza n. 37489/2004.